



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.63 del 16/09/2013

**OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA. OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE
PROMOSSO DAL SIG. GAMBARA GIUSEPPE C/COMUNE DI ROMETTA.
NOMINA LEGALE DI FIDUCIA**

L'anno duemilatredecim addi sedici del mese di settembre alle ore 14:00, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Roberto Abbadessa la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	presente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	presente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	presente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 82 del 13 settembre 2013 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Giuseppe Pavone, con studio in Rometta ;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. **Approvare** la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto:
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, dovrà comunque attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/2012 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 629,20 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.";
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 82 DEL 13/09/2013

Oggetto :

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA. OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE
PROMOSSO DAL SIG. GAMBARA GIUSEPPE C/COMUNE DI ROMETTA.
NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

Testo Proposta:

Premesso:

Che in data 22 maggio 2013, prot. n. 6230, è stato notificato a questo Ente un atto di citazione innanzi al Tribunale di Messina, promosso dall'Avvocato Carmelo Lentini in rappresentanza del Sig. Gambarà Giuseppe, per il risarcimento dei presunti danni fisici subiti in occasione di un sinistro avvenuto in data 31.10.07 a causa di un dissesto del manto stradale;

Ritenuto doveroso opporsi a tale atto, conferendo incarico ad un Legale di fiducia dell'Amministrazione, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

Considerato:

Che per l'eventuale costituzione nel suddetto giudizio è necessario "ex lege" il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 140/2012) decurtati del 30%;

Ritenuto:

Che ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00, esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti.

Che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di

obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Or.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE


1. **Approvare** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, dovrà comunque attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/2012 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 21% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese.
4. **Dare atto** che la complessiva spesa, quale anticipo, presuntivamente prevista Euro 629,20 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2013 Cap. 1058 previsto per: "Spese per liti, arbitraggi, etc.";
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.
6. **Dare atto** che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Giunta

IL PROPONENTE

L'Assessore competente
Geom. Alberto Magazù



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA. OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE
PROMOSSO DAL SIG. GAMBARA GIUSEPPE C/COMUNE DI ROMETTA.
NOMINA LEGALE DI FIDUCIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. -
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative
e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 16/09/2013

Il responsabile dell'Area
~~Dott. Maurizio Casale~~

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 16/09/2013

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

P. Al.

22/5/13
G230

W

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

ATTO DI CITAZIONE

Nell'interesse del sig. Gambarà Giuseppe, residente in Saponara (ME), Via Veneto n. 2 <Cod. Fisc. GMB GPP 92M06 F158G > elettivamente domiciliato in Messina, Via M. Giurba n. 33, presso e nello studio dell'avv. Carmelo Lentini <Cod. Fisc LNT CML 69R04 F158C > che lo rappresenta, assiste e difende, in virtù di procura speciale a margine del presente atto.

ATTORE

CITA

Il Comune di Rometta Marea, in persona del Sindaco pro tempore domiciliato per ragione della carica presso la casa comunale sita in Rometta, Via Mezzasalma n. 15;

CONVENUTO

a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Messina, locali ed ore di rito, all'udienza che si terrà giorno 29 ottobre 2013 dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis con l'invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabiliti dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 gg. prima della suddetta udienza, con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua dichiarazione contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni, a chiarimento delle quali si premette.

IN FATTO ED IN DIRITTO

A) Il giorno 31.10.2007 alle ore 14,00 circa il Sig. Gambarà Giuseppe, all'epoca dei fatti minorenni, si trovava a percorrere ad andatura tranquilla, in sella alla propria bicicletta, la Via Comunale di C.da Filari in Rometta Marea, con direzione Campo Sportivo - via Nazionale, allorquando, a causa del dissesto del manto stradale, notevolmente degradato e sconnesso in più punti, per nulla segnalato né affatto visibile, perdeva il controllo del proprio mezzo cadendo rovinosamente in terra.

B) A seguito della rovinosa caduta l'odierno attore riportava palesi e gravi lesioni alla persona che necessitavano, dapprima, l'immediato suo trasporto presso il P.S. della Azienda Ospedaliera "Piemonte" - ove, dopo aver ricevuto le prime cure del caso, gli veniva diagnosticata: una "frattura scomposta II° metatarso dx", con prognosi di giorni 30 circa di inabilità assoluta. In data 2.11.2007, il sig. Gambarà Giuseppe, la Casa di Cura

Nomino e costituisco mio procuratore e difensore per il presente giudizio, in ogni suo fase e grado, ivi compresa quella esecutiva, l'avvocato Carmelo Lentini, al quale conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare procuratori anche quali sostituti processuali, chiamare in causa terzi, proporre atti di intervento transigente, conciliare, rinunciare ed accettare rinuncia agli atti.

Dichiaro di essere stato informato dallo stesso, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

L'evento l'incidente presso il mio studio sito in Messina, Via ~~Mezzasalma~~ n. 33.

Dichiaro, infine, a norma del T.U. D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, di prestare consenso al trattamento dei dati personali, prendendo atto che lo stesso è necessario per l'espletamento del mandato come sopra riferito. Il predetto consenso si intende estensibile a tutti i collaboratori facenti parte dello studio.

Vera la firma

"Cristo Re" di Messina ove gli veniva diagnosticata anche una " *frattura scomposta del del terzo metatarso piede dx*", per la quale veniva sottoposto, in data 5.11.2007 ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con filo di Kirschener.

C) Le gravi lesioni subite dal Sig. Gambarà lo costringevano a sottoporsi ad ulteriori visite mediche ed esami strumentali di controllo nonché a cicli di fisioterapia per come documentato dettagliatamente in atti di causa. Lo stesso, riportava, inoltre, dei postumi permanenti < I. P. in misura non inferiore all' 8% sul totale - l'ITA di gg. 30 al 100% e l'ITR di gg. 60 al 50%> per come chiaramente esplicitati e determinati giusto allegata Relazione di Consulenza tecnica medico legale del dott. Francesco Ascitutto, cui ci si riporta per la parte medica, che lo limiteranno notevolmente anche in futuro sia nella vita lavorativa che in quella di relazione.

Dubbio non v'è che il sinistro de quo si sia verificato per fatto e colpa esclusivi del Comune di Rometta, il quale a causa del cattivo stato di manutenzione del tratto stradale percorso dall' attore ha causato allo istante il danno per cui oggi è causa.

Sulla base di consolidata giurisprudenza (v. Cass. n. 3651/2006, n. 2308/2007 e n. 1691/2009) ai sinistri occorsi agli utenti in strada a causa della cattiva od omessa manutenzione della stessa da parte del concessionario, si applica la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., che regola la responsabilità del danno derivanti da cose in custodia, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima. *"La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei Comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi"* (Cass. Civ. n. 1691/2009).

Ed invero, la responsabilità nella fattispecie del Comune convenuto discende dalla considerazione che, essendo la strada di proprietà pubblica, l'Ente è tenuto non solo alla sua manutenzione, ma anche alla sua custodia, con conseguente applicazione, nei suoi confronti, della presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., qualora abbia omesso di vigilare.

In sostanza, la responsabilità della P.A. deriva non da un generico obbligo di custodia, ma direttamente, ed inderogabilmente, dal fatto che, aperta la strada al traffico veicolare e pedonale,

esso è tenuto ad assicurare la sicurezza degli utenti, a prescindere da quali rapporti lo legghino a chi abbia in custodia la strada stessa o vi abbia effettuato dei lavori, il principio del *neminem laedere* impone anche all'amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l'utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un'insidia o trabocchetto (Cass. 24/1/95 n. 809).

Sussiste pertanto la responsabilità del convenuto per violazione del precetto contenuto nell'art. 14 del Codice della strada: quale ente proprietario della strada non ha provveduto alla manutenzione della stessa, creando o lasciando persistere una situazione di pericolo"

Dall'applicabilità dell'art. 2051 deriva che l'odierno attore dovrà limitarsi a provare l'esistenza dell'insidia (nella fattispecie il manto stradale degradato e dissestato) e la sua astratta potenzialità lesiva ed eziologica rispetto al fatto occorsogli, lasciando all'ente proprietario della strada di dimostrare di avere posto in essere ogni opportuno e diligente accorgimento e controllo volto al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione Civile a giudizio della quale "la prova che il danneggiato deve dare per ottenere il risarcimento del danno sofferto per l'omessa o insufficiente manutenzione della strada, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia ed essa può derivare anche per presunzioni, giacché la prova del danno è, di per sé, indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'oggettiva deviazione dal modello di condotta improntato all'adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato, viceversa, tenuto a dare la prova anche dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva di costui" (Cass. Civ. n. 2308/07).

Anche questo l'On.le Tribunale si è allineato a quella che ormai è una consolidata giurisprudenza di legittimità di merito, si veda una per tutti la sent. n. 1873/2010 della Chiar.ma dott.ssa Russo R.

Ulteriori profili di responsabilità, inoltre, possono ascrivere all'odierno convenuto.

Dubbio non v'è, infatti, che il manto stradale degradato e sconnesso, rappresenti una situazione di pericolo occulto, c.d. insidia o trabocchetto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obbiettivo della non visibilità e da quello

subiettivo della non prevedibilità dell'evento (Cass. 1 Febbraio 1988 n. 921), con un onere di controllo a carico del proprietario della strada.

Si osserva che, nella fattispecie de quo, il Comune di Rometta è tenuto all'osservanza, oltre che delle norme legislative e regolamentari, anche del principio del *neminem laedere* il quale impone al Comune medesimo di usare le ordinarie cautele atte a non mettere in pericolo l'incolumità ed i beni dei cittadini.

Secondo giurisprudenza costante (fra tutte :v. Cass.Civ. n. 5539/1997), l'insidia stradale, quale fonte generatrice della responsabilità extracontrattuale, consiste in una situazione di pericolo occulto che sia stata determinata ovvero che non sia stata eliminata dall'Ente che vi era tenuto, e cioè, è necessario che sia stata determinata una situazione diversa dall'apparenza sia per il carattere oggettivo della non visibilità sia per quello soggettivo della non prevedibilità del medesimo.

Onere del comune di Rometta era, pertanto, preliminarmente provvedere alla manutenzione della strada di Sua proprietà ed, in difetto degli interventi manutentivi, segnalare agli ignari cittadini la presenza di una situazione di pericolo per la loro incolumità.

H) Con lettera racc. a.r. dell'11.01.2008, del 29.04.2009, del 6.07.2010 veniva diffidato il Comune di Rometta a voler risarcire i danni subiti dall'attore in conseguenza della palese responsabilità del Comune medesimo, il quale, dopo aver riconosciuto, con missiva del 14.07.2010, che la proprietà della strada su cui si è verificato il sinistro per cui oggi è causa gli apparteneva, invitava la Zurich Insurance Company S.A., in virtù della Polizza R.C. n. 531/ a 2014, ad istruire la pratica.

La succitata compagnia, dopo aver regolarmente istruito la pratica, addiveniva ad una transazione della controversia, così come risulta dall'atto di Transazione e Quietanza del 09.12.2009 debitamente sottoscritto dalla Sig.ra Cordaro Rosalia - n.q. di genitore esercente, all'epoca dei fatti, la potestà genitoriale sul figlio minore Gambarà Giuseppe - e trasmesso a mezzo lettera del 28.02.2010, senza però darvi seguito alcuno e ciò nonostante l'attore abbia continuato a costituire in mora sia il Comune di Rometta sia la Zurich Insurance Company S.A. con racc. a.r. del 29.06.2010, del 19.07.2010, del 21.01.2011 e del 18.02.2011.

Per tutto quanto sopra e per quant'altro ci si riserva ulteriormente di argomentare e dedurre, il Sig. Gambarà Giuseppe, *ur supra* rappresentato e difeso,

chiede che l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

VOGLIA

- 1) Ritenere e dichiarare che le lesioni personali subite dal Sig. Gambarà Giuseppe nel sinistro occorsogli in data 31.10.2007 sono da ascrivere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., a fatto e colpa esclusivi del Comune di Rometta per i motivi infra meglio specificati;
- 2) In subordine, senza recesso alcuno dalla superiore richiesta e solo in caso di denegato accoglimento della stessa, ritenere e dichiarare che le lesioni personali subite dal Sig. Gambarà Giuseppe nel sinistro occorsogli in data 31.10.2007 sono da ascrivere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., a fatto e colpa esclusivi del Comune di Rometta per i motivi infra meglio specificati;
- 3) Per l'effetto, condannare il Comune di Rometta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dell'attore per una somma totale che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente è dichiarata e quantificata in € 19.359,98 comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino alla domanda, oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria dalla domanda sino all'effettivo, o nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
- 4) In via istruttoria ammettere prova per testi del Sig. Pagliaro Maurizio, con riserva di indicarne altri con le forme e nei termini procedurali previsti, sulle circostanze di cui ai punti A), B) e C) del presente atto da intendersi in questa sede integralmente trascritte precedute dalla locuzione "vero o non";
- 5) Sempre in via istruttoria ammettere CTU medico legale sulla persona dell'attore affinché, sulla base della documentazione in atti e premessi gli accertamenti reputati opportuni, accerti e/o determini:
 - a) La natura ed entità delle lesioni fisiche subite dalla ricorrente nel sinistro stradale precedentemente descritto, anche in termini di Invalidità Permanente, la loro evoluzione, i trattamenti praticati, lo stato attuale delle lesioni stesse, precisando se detto stato sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
 - b) La natura delle lesioni fisiche precedentemente,

- c) Se in conseguenza delle lesioni si siano verificato Danni alla persona, con particolare riferimento ai "Danni non Patrimoniali" nella loro piena accezione comprensiva sia del Danno biologico, del Danno morale che di ogni altra tipologia di Danno risarcibile, con conseguente menomazione del modo di essere e relazionarsi della persona, del suo stato di benessere, delle consuete attività, anche potenziali, occasionali e future, non escluse quelle del tempo libero, di svago e sportivo;
- d) L'incidenza permanente che tale compromissione della validità psico-fisica dell'istante abbia sulla capacità lavorativa, anche occasionale e/o anche futura;
- e) La durata dell'Invalidità temporanea Assoluta e Relativa;
- f) L'ammontare e congruità delle spese mediche e di cura sostenute sin qui sostenute e di quelle eventualmente ancora da sostenere;
- g) Ogni altro eventuale danno riportato dall'odierno ricorrente, indicando sin d'ora come CTP il Dott. Francesco Ascitutto, con riserva di sostituirlo fino all'inizio delle operazioni peritali.
- 6) Riservandosi di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori ritenuti utili e conducenti in esito alle difese e richieste istruttorie avversarie;
- 7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Si producono mediante deposito in Cancelleria all'atto del deposito del presente atto:

- Relazione di parere medico legale redatta dal dott. Francesco Ascitutto;
- Certificati medici e fatture di spesa;
- N° 7 lettere racc. a.r. ;
- Atto di Transazione e Quietanza del 09.12.2009

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax al Numero 090/9433295 e/o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: avvlepticarmelo@pec.giuffre.it

Ai fini della L. 23.12.1999 n° 488, istitutiva del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi e successive modifiche, si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta alla somma complessiva di € 19.359,98 - e che pertanto è dovuto il versamento del C.U. di € 206,00.

RELATA DI NOTIFICA

SULLE ISTANZE DELL'AVV. CARMELO LENTINI, PROCURATORE DEL SIG. GAMBARA GIUSEPPE, IO SOTTOSCRITTO HO NOTIFICATO COPIA DELL'ANTESCRITTO ATTO AL COMUNE DI ROMETTA, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE DOMICILIATO PER RAGIONI DEL SUO UFFICIO IN ROMETTA (ME), PRESSO LA CASA COMUNALE SITA IN VIA MEZZASALMA N. 15, CONSEGNANDONE COPIA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE TRAMITE RACC. A.R. N.

16

13

16390

[Handwritten signature]

10.11
6

Messina, 10.04.2013.

Avv. Carmelo Lentini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmelo Lentini', written in a cursive style.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto Abbadessa

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Geom. Alberto Magazù

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 17/09/2013



Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/09/2013, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____;
- E' divenuta esecutiva il 16/09/2013;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 16/09/2013 per l'esecuzione.

Rometta li 17/09/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale